

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE (Legge di bilancio 2018 n. 205/2017)

- a) **Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato**, effettuata successivamente al 01/01/2018, compresi
- Rapporti a part-time;
 - Rapporti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa;
 - Rapporti di somministrazione;
- con esclusione dei contratti di:
- Apprendistato;
 - Lavoro domestico;
 - Lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato;
 - Rapporti per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
 - Prestazioni di lavoro occasionali.
- b) **mantenimento in servizio**, effettuata successivamente al 01/01/2018, del lavoratore al **termine del periodo di apprendistato**, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, **non abbia compiuto il trentesimo anno di età**.

LAVORATORI

Lavoratori che **non abbiano compiuto il trentesimo anno di età** (da intendersi come 29 anni e 364 giorni) **e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa**.

Per le assunzioni effettuate nell'anno 2018, il limite di età del lavoratore è pari trentacinque anni non compiuti (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), salvo che per i lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato i quali non devono aver compiuto il trentesimo anno di età.

Il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato, nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o presso altro datore di lavoro.

Non costituiscono condizione ostativa:

- precedenti periodi di apprendistato svolti presso il medesimo o altro datore di lavoro;
- precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- precedenti rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

Costituiscono invece condizione ostativa:

- precedenti rapporti di somministrazione a tempo indeterminato;
- precedenti rapporti a tempo indeterminato risolti per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
- Precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato svolti all'estero.

REQUISITI OGGETTIVI

- A. Principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 150/2015;
- B. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
- C. Requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

REGIME CONTRIBUTIVO: MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

- *Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato:*
Esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
- *Mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato:*
Esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 12 mesi a decorrere dal mese successivo rispetto all'ulteriore periodo agevolato al termine dell'apprendistato.

La misura massima di esonero fruibile è pari a € 3.000 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari a € 250 (3.000 : 12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, l'importo è riproporzionato prendendo a riferimento la misura giornaliera di € 8,06 (250 : 31 gg.).